

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE EVENTI BENEFICI

Ente del Terzo Settore

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**ASSOCIAZIONE CULTURALE EVENTI BENEFICI**" con acronimo "**ACEB**". Tale Associazione è costituita ai sensi del Decreto legislativo del 03/07/2017, n°117, Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e persegue il fine esclusivo della Promozione Culturale e Sociale, senza scopo di lucro neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
2. L'organizzazione ha sede in Camporosso 18033 (IM), Via Braie 237/3.
3. L'associazione è retta dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia.

Art. 2 -Principi

1. L'associazione è apertita, aconfessionale, indipendente e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
2. Tutti gli organi sociali del consiglio direttivo vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario/Tesoriere, Direttore controllo contabile, Direttore Tecnico e 2 Consiglieri, vengono attribuite dal rispettivo organo.
3. La durata dell'associazione è illimitata.
4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e/o sezioni distaccate anche in altre città della Regione, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

Art. 3 – Scopi e finalità

1. L'organizzazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie gratuite dei propri aderenti e persegue fini di solidarietà sociale e culturale.
 2. L'Associazione Culturale Eventi Benefici, ha lo scopo di erogare parte degli utili introitati verso altre Associazioni no profit, che abbiano fatto regolare domanda attraverso bandi, i cui regolamenti e formulari saranno accessibili pubblicamente, avendone rispettato tutti i requisiti richiesti. Promuovendo con entrate derivanti da iniziative promozionali, organizzando raccolta fondi, eventi ricreativi, sportivi e tutto quello che è rivolto al proprio autofinanziamento.
- Il Consiglio Direttivo dopo aver valutato i progetti pervenuti, delibererà in maniera insindacabile quali soggetti beneficiare.

Art. 4 - Aderenti della associazione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci coloro che siano maggiorenni, che ne accettino pienamente e lealmente le norme che la disciplinano, che partecipino alle attività sociali e che ne siano moralmente degni.

1. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri .
2. Il numero dei soci è illimitato.
3. L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci ordinari, dotati di pari diritti e pari doveri:
 - a) Soci sostenitori,
 - b) Soci benemeriti.

I Soci Sostenitori sono coloro che contribuiscono in maniera continuativa con un contributo economico almeno pari alla quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare a titolo onorifico dei Soci Benemeriti ammettendo a tale categoria persone che avendo contribuito economicamente in maniera rilevante, anche in modo non continuativo, e/o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa che ne abbiano sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.

4. Il socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

1. Tutti coloro che intendano entrare a far parte della associazione in qualità di socio sostenitore devono presentare apposita domanda.
2. La richiesta di adesione va presentata al Presidente. Nella domanda di ammissione dichiara di accettare senza riserve lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione.
3. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo e l'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.
4. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
5. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.
6. Contro la decisione motivata di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea.

Art. 6 - Diritti e Doveri degli associati

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'organizzazione.
2. Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e del Regolamento Interno nonché a rispettare le decisioni degli organi rappresentativi.
3. Gli associati non devono compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.
4. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.
5. Gli aderenti hanno il dovere di contribuire al funzionamento e/o alle spese della associazione.
6. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dal Consiglio Direttivo. È annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
7. L'iscrizione in qualità di socio ha durata annuale e vale per l'anno in cui è avvenuta, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in costanza di pagamento della quota associativa che deve essere effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno.
8. La qualità di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno.
9. I soci hanno diritto di essere informati e di partecipare alle attività promosse dall'Associazione e di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività prestate preventivamente autorizzate e nei limiti fissati.
10. Tutti i soci purché in regola con la quota associativa, oltre agli altri diritti statutari, hanno il diritto di votare in assemblea e di essere eletti.
11. I soci possono chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto.
12. I soci possono formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) decesso;
 - b) dimissioni volontarie, da comunicare al Consiglio Direttivo;
 - c) morosità, qualora il socio non sia in regola con il pagamento della quota sociale annuale come previsto dal presente Statuto;
 - d) decadenza, qualora il socio venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'Art. 5 comma 5;
 - e) esclusione, a seguito di dimissioni deliberate d'ufficio dal Consiglio Direttivo, dell'associato che commette azioni ritenute gravemente disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione, e che con la sua condotta costituisce grave ostacolo al buon andamento del sodalizio o provoca grave danno all'Associazione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi statutari, di inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
2. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Art. 8 - Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio della associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, dai titoli di credito pubblici e privati, dai lasciti, legati e donazioni comunque pervenuti ed accettati.
2. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) contributi da privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di organismi internazionali e dell'Unione Europea;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività produttive marginali;
 - h) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Tesoriere (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
5. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Art. 9 - Organi Sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - a) Assemblea Generale dei Soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente.
2. Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite, hanno durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 10 - Assemblea Generale dei soci

1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. E' formata da tutti i soci che, alla data della convocazione sono in regola con l'iscrizione e con la quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
3. Tutti i soci hanno diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.
4. Sono ammesse deleghe riferite alle singole assemblee purché rilasciate per iscritto nei confronti di un altro associato in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un delega.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi di informazione di cui l'associazione può disporre. L'avviso di convocazione deve contenere la data ed il luogo della riunione, stabiliti sia per la prima che per la seconda convocazione da stabilirsi in un giorno diverso da quello fissato per la prima e l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione.
6. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Consiglio Direttivo con istanza motivata da almeno un decimo degli associati che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e deve avvenire entro quindici giorni dalla data di formalizzazione della richiesta.
7. L'Assemblea Generale può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
8. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
9. Le Assemblee son presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona legittimamente intervenuta all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
10. L'Assemblea nomina un segretario il quale redige il verbale dei lavori dell'assemblea. L'assistenza di un segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
11. Non potranno essere discusse che le pratiche messe all'ordine del giorno e nessuno, eccetto il relatore può avere la parola più di due volte sullo stesso argomento.
12. In prima convocazione l'Assemblea regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega.
13. L'Assemblea approva le proprie deliberazioni con voto palese. Approva con voto segreto quando si tratti di elezione delle cariche sociali o quando la deliberazione riguardi le singole persone.
14. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti eccetto quelle riguardanti le modifiche allo statuto che verranno prese con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
15. I soci potranno svolgere in assemblea interpellanze o rivolgere interrogazioni al Consiglio Direttivo purché le abbia inviate in forma scritta almeno tre giorni prima all'attenzione del Presidente del Consiglio Direttivo, eccezione fatta per le proposte di modifiche al presente statuto che dovranno essere inviate al Consiglio per lo studio almeno un mese prima.
16. Il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario entro otto giorni dalla data dell'assemblea dovrà essere reso disponibile al Consiglio Direttivo che ne curerà l'esecuzione dei deliberati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.
17. L'assemblea delibera sulle seguenti materie:
 - a) Indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
 - b) Deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
 - c) Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - d) Elezioni del Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario;
 - e) Decidere in via definitiva sui provvedimenti di esclusione in caso di ricorso presentato dal socio escluso in conformità a quanto definito dall'Art.7 comma 2.
 - f) Altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo.
18. L'assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata entro il mese di marzo di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno che precede ed il bilancio preventivo di quello in corso.
19. L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo richieda un fatto urgente.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata a un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli aderenti. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti più uno per ogni sezione esistente. Resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compie gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea ed ogni altra attività necessaria per il conseguimento degli scopi dell'Associazione secondo le linee di indirizzo e le direttive definite dall'Assemblea.
3. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - ✓ Redigere ed approvare i regolamenti di amministrazione e di servizio;
 - ✓ Deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
 - ✓ Determinare l'importo delle quote associative;
 - ✓ Redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - ✓ Indire Assemblee ordinarie e straordinarie;
 - ✓ Prendere provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico degli inadempienti ai propri doveri;
 - ✓ Adottare provvedimenti di esclusione verso gli associati ai sensi dell'Art.7 Comma 1e;
 - ✓ Deliberare sull'accettazione o repulsione di lasciti, legati, donazioni ed eredità;

- ✓ Promuovere quando occorra la modifica dello Statuto;
 - ✓ Conferire o revocare deleghe particolari o speciali;
 - ✓ Stipulare contratti, convenzioni, accordi;
 - ✓ Provvedere a nominare soci benemeriti;
 - ✓ Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - ✓ Provvedere all'apertura di Sezioni nei Comuni del circondario,
4. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario/Tesoriere rimanendo attribuita ai rimanenti componenti la qualifica di Consigliere.
 5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti o parte degli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.
 6. Il Consiglio Direttivo si raduna nel giorno fissato dal Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno tre componenti del Consiglio stesso.
 7. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in videoconferenza o teleconferenza purché ricorrano le seguenti condizioni;
 - a) Il Presidente deve poter accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione constatare e proclamare i risultati della riunione;
 - b) Il Presidente ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono essere presenti nello stesso luogo il modo da provvedere alla redazione e sottoscrizione del verbale;
 - c) Il Presidente ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono poter percepire adeguatamente gli eventi oggetto di discussione e verbalizzazione;
 - d) Gli intervenuti devono poter partecipare in tempo reale e votare in simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, ove necessario, prendere visione, ricevere ed inviare documenti.
 8. La riunione del Consiglio Direttivo in videoconferenza o teleconferenza si intenderà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto addetto alla verbalizzazione e si intenderanno intervenuti i soggetti la cui identità sia stata accertata dal Presidente.
 9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni inerenti a persone.
 10. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 11. I verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
 12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.
 13. I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.
 14. Il Consiglio Direttivo può conferire altresì, con votazione unanime e con la presenza di tutti i suoi componenti, la carica onorifica di Presidente Onorario ad vitam ad un socio che abbia particolarmente ben meritato per la sua attività a favore della Associazione.
 15. Qualora il Consiglio Direttivo, per mancanza comunque determinata, debba procedere all'integrazione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti, a parità di voti vale l'anzianità di iscrizione.
 16. Nel caso in cui non si disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita si procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Nel caso in cui tale sostituzione non venga ratificata, l'Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo membro.
 17. La vacanza comunque determinata della metà più dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.
 18. Il Consiglio Direttivo procede all'apertura di sezioni nei Comuni del circondario intemelio. Le sezioni fanno parte integrante dell'Associazione e non possono rendersi indipendenti.

Art. 12 - Il Presidente

- 1 - Il Presidente dirige l'Associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri Organi sociali e ne è il legale rappresentante.
2. Presiede il Consiglio Direttivo. Convoca e presiede le Assemblee.
3. Ha la sovrintendenza su tutte le attività svolte dall'Ente.
4. Cura l'esecuzione delle delibere prese dall'Assemblea Generale e da Consiglio Direttivo e prende in caso di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio Direttivo in adunanza da convocarsi entro breve termine per la ratifica degli atti compiuti.
5. Può aprire, gestire e chiudere i conti correnti bancari e postali.
6. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
7. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente sino alla convocazione del primo consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente. In mancanza di Vice presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.
8. In caso di assenza o di impedimento ne fa le veci, a tutti gli effetti, il Vice Presidente.
10. Il Presidente è membro del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Segretario/Tesoriere

1. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un Segretario/Tesoriere.
2. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura dell'archivio dell'Associazione del quale è responsabile.

3. Sovrintende a tutte le operazioni del tesseramento degli Associati, con particolare riferimento alla tenuta degli elenchi degli stessi, che dovranno essere costantemente aggiornati.
4. Disporre l'informazione agli Associati sulle decisioni adottate dagli Organi Associativi;. Predisporre tutti gli atti relativi ai rapporti esterni dell'Associazione.
5. Sovrintende alla contabilità associativa nonché all'archivio della stessa. Assicura la correttezza delle operazioni relative alla contabilità Utilizzatori, Fornitori, Affidatari dei servizi, e generale.
6. Redige il Bilancio Consuntivo e Preventivo e ne cura il controllo di gestione.
7. Tiene in custodia i beni dell'Associazione e controlla i versamenti annuali degli associati
8. Provvede alle spese ordinarie e straordinarie con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo
9. Compila ed aggiorna gli inventari dei beni di proprietà dell'Associazione e degli organismi da essa dipendenti.
10. Assicura il collegamento con gli Utilizzatori, i Fornitori, gli Istituti di Credito e gli Enti fiscali e previdenziali e le Istituzioni Pubbliche.
11. Aggiorna il Consiglio Direttivo sullo stato dei conti, sull'andamento economico della Associazione e sulla gestione del bilancio.

Art. 14 - Elezioni

1. Le elezioni degli Organi statutari si effettuano ogni cinque anni ed hanno luogo a scrutinio segreto.
2. Può ricoprire cariche sociali l'associato maggiorenne, che abbia un'anzianità non inferiore a tre mesi, che non sia stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito, o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Non sono elettori i soci che abbiano una anzianità inferiore a tre mesi, che si trovino sospesi e coloro che non siano in regola con la quota associativa.
4. Il Presidente dell'Assemblea Elettorale visti i risultati delle elezioni convocherà i membri del nuovo Consiglio perché nominino tra di loro il Presidente che assumerà immediatamente le sue funzioni invitando il Consiglio a nominare un Vice-Presidente ed un Segretario/Tesoriere, rimanendo attribuita ai rimanenti componenti la qualifica di consigliere.

Art. 15 – Norme generali di amministrazione

1. Il bilancio consuntivo sarà chiuso dal Consiglio al trentuno dicembre di ogni anno e corredato di tutte le pezze giustificative depositato in segreteria a disposizione di qualunque Socio.
2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
5. Nessuna spesa potrà essere fatta dal Consiglio che non sia stata compresa nei limiti del bilancio preventivo eccezion fatta per i casi urgenti ed imprevisti di cui però si dovrà dare ragione nella più prossima Assemblea.
6. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico se non sono muniti delle firme del Presidente e del Segretario/Tesoriere

Art. 16 - Scioglimento dell'organizzazione

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole dell'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni fornite dall'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione.